

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 13 MARZO 1952

(85ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Approvazione delle Convenzioni stipulate il 31 luglio 1950 fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie, ed autorizzazione della relativa spesa » (N. 2178) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 749
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	750

(Approvazione)

« Concessione a favore dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare di un contributo straordinario di lire 4.000.000 per l'esercizio finanziario 1951-52 » (N. 2192):

PRESIDENTE	755
----------------------	-----

« Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 7 novembre 1944, n. 2426, relativo alla soppressione del Governatorato di Roma ed alla

disciplina giuridica dell'Amministrazione della Capitale » (N. 2195):

PRESIDENTE	Pag. 755
BERGAMINI	755
LOCATELLI	756
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	756
BISORI	756

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Allegato, Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Ciccolungo, Coffari, D'Onofrio, Fantoni, Fazio, Fedeli, Lepore, Locatelli, Marani, Menotti, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Pallastrelli, Raffener, Riccio, Remita, Sinfioriani, Terracini, Tupini e Zotta.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio.

RICCIO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Approvazione delle convenzioni stipulate il 31 luglio 1950 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa » (N. 2178) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Approvazione delle Convenzioni stipulate il 31 luglio 1950 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia nazionale stampa

associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa ».

Premesso che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare circa la parte finanziaria del provvedimento, ricordo che la volta precedente sono stati sollevati da parte del senatore Terracini tre appunti al disegno di legge, ai quali sono oggi in grado di rispondere per le informazioni assunte in merito presso la Presidenza del Consiglio.

Innanzitutto il senatore Terracini ha chiesto come mai questo disegno di legge sia stato sottoposto all'esame della nostra Commissione soltanto nel marzo 1952, mentre esso riguarda l'approvazione di convenzioni stipulate il 21 luglio 1950 e quindi riferentisi al bilancio 1950-51. Egli osservava in proposito che il Parlamento dovrebbe essere posto in grado di discutere tempestivamente tutti i provvedimenti e che non dovrebbero essere ammissibili ritardi che, come il presente, sono talvolta superiori addirittura ad un anno.

Dagli uffici competenti mi è stato risposto al riguardo che, data la particolare natura del bilancio di cui dispone la Presidenza del Consiglio, non sempre è possibile presentare tempestivamente le autorizzazioni di spese relative. Comunque, ad ovviare questo inconveniente di cui il Governo si rende perfettamente conto, è già stato presentato un disegno di legge alla Camera dei deputati nel quale si stabilisce che i rapporti fra l'A.N.S.A. e il Governo sono posti su una base più organica con delle convenzioni di durata superiore ad un anno, in modo che quella saltuarietà e frammentarietà, che noi abbiamo non dirò deplorata, ma constatata con rammarico, non abbia più a verificarsi nell'avvenire.

La seconda osservazione del senatore Terracini riguarda l'ammontare della cifra stanziata, che, mentre l'anno scorso era di 67 milioni di lire, quest'anno viene aumentata di un milione e 650 mila lire. Tale aumento è dovuto al fatto che fino all'anno scorso, in virtù di una precedente convenzione, l'« Italcable », che era incaricata del servizio di trasmissione dei comunicati A.N.S.A. negli Stati Uniti d'America, compiva tale servizio gratuitamente, fino alla copertura di un milione. Tale

convenzione è scaduta nel 1950, e non essendo stata rinnovata, l'A.N.S.A. deve affrontare la spesa delle trasmissioni in America, spesa che, per l'incremento dei servizi e per la svalutazione della moneta, è oggi di molto superiore al milione precedentemente preventivato, e raggiunge pertanto la cifra di un milione e 650 mila lire.

Come terzo ed ultimo punto, il senatore Terracini ha domandato come mai i servizi A.N.S.A. hanno luogo soltanto con gli Stati Uniti d'America e non con le altre Nazioni. Da parte della Presidenza del Consiglio mi è stato risposto in merito che è esatto che per il passato le trasmissioni si svolgevano in prevalenza, per quanto riguardava l'estero, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, che sono stati il primo paese a dare all'Italia particolari riconoscimenti che altre Nazioni hanno conferito soltanto successivamente; ma oggi, proprio in relazione allo sviluppo che si intende dare a questi servizi, il disegno di legge a cui poc'anzi ho fatto cenno e che è attualmente all'esame della Camera dei deputati, prevede l'estensione dei servizi all'Inghilterra e alla Francia, mentre sono in corso trattative anche con la Germania tramite il Governo di Bonn.

Ciò detto, vorrei fare presente che la somma stanziata rappresenta il minimo che è possibile spendere, anche facendo un raffronto con quello che costano le agenzie stampa negli altri Paesi. Ad esempio, l'Agenzia « France Presse », che è agenzia di Stato, viene a spendere, per la diffusione dei suoi servizi, una somma che si aggira intorno ai due miliardi e 500 milioni di lire italiane.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro di non aver nulla da aggiungere ai chiarimenti dati dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli e delle convenzioni allegate, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono approvate le unite Convenzioni stipulate fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni - e l'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) il 31 luglio 1950 e concernenti rispettivamente:

a) la diramazione di notizie e comunicati degli organi centrali e periferici del Governo nonché la trasmissione diretta ai medesimi di informazioni nazionali ed estere nel periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1951;

b) la diffusione di notizie italiane politiche, economiche, finanziarie e culturali, negli Stati Uniti d'America nel periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1951.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 68.650.000 per far fronte agli oneri derivanti dalle Convenzioni di cui all'articolo 1.

Alla copertura della spesa anzidetta si provvede come segue:

per lire 43.000.000 con l'eguale somma iscritta al capitolo 171 per l'esercizio 1950-51 del bilancio del Ministero del tesoro, spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

per lire 8.650.000 con l'eguale somma iscritta al capitolo 172, per l'esercizio 1950-51, del bilancio del Ministero del tesoro, spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

per lire 17.000.000 con una aliquota delle maggiori entrate accertate col terzo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
— SERVIZIO INFORMAZIONI — E L'AGENZIA NAZIONALE STAMPA
ASSOCIATA (A.N.S.A.)
(per il servizio interno)

Nella duplice finalità di assicurare agli organi di Governo centrali e periferici:

a) un mezzo celere per diramare notizie e comunicati ufficiali del Governo;

b) un tempestivo, completo e diretto notiziario nazionale ed estero;
esaminate le proposte fatte in questi sensi dall'Agazia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.);

tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Servizio informazioni — di concerto con il Ministero del Tesoro e l'Agazia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, Via Propaganda Fide 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1º luglio 1950 al 30 giugno 1951, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'A.N.S.A. si impegna di diramare ai giornali, alla radio e alle agenzie stampa con essa collegate, i comunicati ufficiali che il Governo centrale, i Ministeri e gli organi governativi fanno ad essa pervenire direttamente e attraverso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.

Anche i prefetti possono diramare i propri comunicati attraverso i locali uffici dell'A.N.S.A.; questa ne cura la immediata trasmissione alla stampa nell'ambito delle rispettive provincie.

Art. 2.

L'A.N.S.A. si impegna di far pervenire giornalmente i propri notiziari nazionali ed esteri all'Ufficio del Capo dello Stato, ai Ministeri, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, al Capo del servizio informazioni, nonché a 67 prefetture che saranno indicate dal Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.

Art. 3.

Per i servizi di cui all'articolo 1 e 2 il Governo corrisponderà all'A.N.S.A. posticipatamente il canone di lire 5 milioni mensili.

Art. 4.

Sono a carico dell'A.N.S.A. le spese inerenti all'attuazione e alla continuità dei servizi, in esse comprese quella da corrispondere alle Amministrazioni statali per le diramazioni radiografiche e telefoniche e per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche nel territorio della Repubblica.

Art. 5.

Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissioni e ritardi delle trasmissioni non dovuti a causa di forza maggiore, verrà applicata, a titolo di penale, una somma che sarà determinata dalla Presidenza del Consiglio da un minimo di lire 100.000 fino a lire 500.000 e in casi più gravi si potrà anche far luogo alla risoluzione immediata di questa Convenzione.

Art. 6.

Mediante preavviso, con lettera raccomandata, di quindici giorni, ciascun contraente può chiedere la risoluzione dell'impegno.

Art. 7.

La presente convenzione impegna l'A.N.S.A. sin dal momento della firma e diventa esecutiva per l'Amministrazione contraente dopo la sua approvazione nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Letto, firmato e sottoscritto il 31 luglio 1950.

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI.

*Per l'Agenzia A.N.S.A.
il Consigliere delegato*

FATTORI.

CONVENZIONE FRA IL SERVIZIO INFORMAZIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E L'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA (A.N.S.A.) PER IL SERVIZIO COL NORD AMERICA

Al fine di far conoscere negli Stati Uniti d'America i più importanti avvenimenti italiani, nonché i problemi attinenti alla nostra vita politica, culturale ed economica, esaminate le proposte fatte dall'A.N.S.A., tra il Governo italiano — Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, di intesa col Ministero degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro — e la « Agenzia Nazionale Stampa Associata » (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda Fide 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, salvo disdetta di una delle due parti da chiedersi mediante preavviso di quindici giorni, con lettera raccomandata, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'A.N.S.A. si impegna ad effettuare due lanci quotidiani di notizie per il Nord America. Il primo lancio dalle ore 14,30 alle 15,30 (ora di Roma) corrispondente alle ore 7,30-8,30 di New York; il secondo dalle ore 22 alle ore 23 (ora di Roma) corrispondente alle 16-17 di New York. La velocità di trasmissione sarà di 25 parole circa il minuto, per cui nei due lanci verranno giornalmente trasmesse circa 2.500 parole.

Alla manipolazione telegrafica del notiziario provvederà l'A.N.S.A. con i propri mezzi, mentre per la captazione e la consegna all'ufficio A.N.S.A. di New York provvederà la società americana « Press Wireless ».

Art. 2.

I notiziari verranno redatti in modo da dare una visione panoramica degli avvenimenti nazionali più importanti; saranno inoltre trasmesse notizie desunte dai comunicati governativi, d'accordo con il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.

La distribuzione dei notiziari verrà effettuata attraverso abbonamenti, il cui ammontare dovrà essere sempre inferiore a quello praticato da altre agenzie straniere.

Alla diffusione del servizio da New York provvederà l'A.N.S.A. con una organizzazione idonea e con personale competente ben introdotto nel campo giornalistico e nella colonia italiana.

Art. 3.

L'A.N.S.A. si impegna ad inviare quotidianamente al Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio il testo del notiziario trasmesso *trimestralmente*, anche alla Corte dei conti, l'elenco degli abbonati al servizio oggetto della presente Convenzione, nonché un sintetico rendiconto finanziario della gestione dell'Ufficio di corrispondenza di New York.

Art. 4.

L'A.N.S.A. si impegna inoltre di inviare periodicamente al Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio, la documentazione dell'opera svolta e dei risultati conseguiti (giornali che utilizzano le notizie trasmesse).

Art. 5.

Resta inteso che le rappresentanze all'estero e le navi italiane in navigazione potranno utilizzare il servizio *a proprie spese* e potranno altresì provvedere alla diffusione e distribuzione delle notizie sempre che non esista una organizzazione locale dell'A.N.S.A.

Art. 6.

La Presidenza del Consiglio concorre alle spese per il mantenimento del servizio con un contributo mensile di dollari 900 (novecento), da pagarsi posticipatamente. Per la determinazione di tale contributo è stato tenuto conto anche del gettito di abbonamenti.

Trimestralmente, ove gli abbonamenti superino del 20 per cento il gettito precedente, il contributo di 900 dollari mensili verrà proporzionalmente ridotto.

Inoltre, verranno rimborsate all'A.N.S.A. al termine della durata della presente Convenzione e nella misura massima di lire 1.650.000 (un milione seicentocinquantamila) le spese per la trasmissione radiotelegrafica da effettuarsi a cura della Compagnia « Italcable », dei bollettini quotidiani di cui all'articolo 1.

Art. 7.

Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissioni o ritardi delle trasmissioni, non dovute a causa di forza maggiore, verrà applicata, a titolo di penale, una somma che sarà determinata dalla Presidenza del Consiglio da un minimo di lire 50.000 fino a lire 250.000 e in casi più gravi si potrà anche far luogo alla risoluzione immediata di questa convenzione.

Art. 8.

La presente convenzione impegna l'A.N.S.A. sin dal momento della firma e diventa esecutiva per l'Amministrazione contraente dopo la sua approvazione nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Letto, confermato, firmato e sottoscritto li 31 luglio 1950.

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI.

*Per l'Agenzia A.N.S.A.
Il Consigliere delegato*
FATTORI.

(Sono approvate).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Concessione a favore dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valore militare di un contributo straordinario di lire quattro milioni per l'esercizio finanziario 1951-52 » (N. 2192).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione a favore dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare di un contributo straordinario di lire quattro milioni per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

La Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte finanziaria.

L'Istituto del nastro azzurro, di cui sono noti i fini assistenziali per i combattenti decorati al valore, è attualmente sotto gestione commissariale. Si era prevista, entro il 1951, la convocazione del congresso nazionale e la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria; senonchè, essendo stato lo Statuto dell'ente approvato solo di recente, la gestione straordinaria dovrà protrarsi ancora per qualche tempo. Da tale situazione consegue la necessità di disporre un ulteriore finanziamento in aggiunta a quelli precedentemente stanziati, a favore dell'Ente in parola. A ciò provvede il presente disegno di legge che conferma per l'esercizio finanziario 1951-52 un contributo di lire quattro milioni, analogamente a quello corrisposto per l'esercizio 1950-51, e determina, in pari tempo, i mezzi per far fronte alla spesa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione, a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, di un contributo straordinario di lire 4.000.000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo 1 verrà fronteggiata con riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, iscritte al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-1952.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 7 novembre 1944, n. 2426, relativo alla soppressione del Governatorato di Roma ed alla disciplina giuridica dell'Amministrazione della Capitale » (N. 2195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 7 novembre 1944, n. 2426, relativo alla soppressione del Governatorato di Roma ed alla disciplina giuridica dell'Amministrazione della Capitale ».

Il decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 2426, relativo alla soppressione del Governatorato di Roma ed alla disciplina giuridica dell'Amministrazione della capitale, fissava per tale Comune particolari limiti di valore superiori a quelli stabiliti per gli atti dei Comuni, appartenenti alla prima categoria, con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

Interveniva successivamente la legge 9 giugno 1947, n. 530, la quale sopprimeva le suaccennate norme particolari relative al controllo sugli atti dell'Amministrazione del comune di Roma, e portava quest'ultimo alla comune disciplina, lasciando però immutati gli importi di valore previsti dal citato de-

creto legislativo luogotenenziale. In pari tempo la stessa legge procedeva ad una nuova classificazione dei Comuni, agli effetti dei controlli e della stipulazione dei contratti, suddividendoli in quattro categorie, con l'istituzione di una nuova categoria dei Comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti, aumentando contemporaneamente i limiti di valore.

Da tale nuova categoria superiore veniva inspiegabilmente escluso il comune di Roma, la cui sfera di autonomia risultava conseguentemente contenuta entro limiti meno ampi di quelli attualmente stabiliti per i Comuni compresi in detta categoria.

Evidenti ragioni di armonia legislativa e concrete esigenze relative allo svolgimento dei servizi del comune di Roma rendono necessario ed urgente un adeguamento dei limiti di valore previsti per questo Comune quanto meno con quelli stabiliti, agli stessi effetti, per i Comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti. A tale fine si ispira il presente disegno di legge, di cui raccomando la approvazione alla Commissione.

Colgo l'occasione per farmi eco, a puro titolo personale, di un voto unanime del Consiglio comunale di Roma, che a sua volta ha interpretato le aspirazioni e il desiderio di tutta la cittadinanza romana, ricordando al rappresentante del Governo la necessità di dare a Roma una legge speciale che tenga presente la sua peculiare caratteristica di Capitale d'Italia.

BERGAMINI. Mi associo alle parole dell'onorevole Presidente. Faccio rilevare, in proposito, nella mia qualità di consigliere comunale di Roma, che il voto a cui si è riferito l'onorevole Presidente ha dato luogo ad una unanimità di consensi in seno al Consiglio comunale.

LOCATELLI. Mi associo al voto espresso dall'onorevole Presidente per quanto riguarda una particolare disciplina giuridica per l'amministrazione della Capitale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Osservo che il voto del Consiglio comunale di Roma ha un'importanza tale, se non politica sicuramente morale, che il Governo non può non tenerne conto. Senza voler dir nulla nel merito di quelle che potranno essere le eventuali decisioni che il Governo prenderà al riguardo, faccio presente che attualmente esiste una Commissione a cui è demandato il compito di studiare una legge speciale per Roma e che tale Commissione si è già riunita più volte per affrontare l'esame del problema.

BISORI. Si tenga però presente la necessità che il troppo per il centro non deve significare il troppo poco per la periferia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

I limiti di valore previsti negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, relativo alla soppressione del Governatorato di Roma ed alla disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale, sono sostituiti da quelli stabiliti, agli stessi effetti, per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10.30.